

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (nel seguito UNUCI o Unione) è rientrata nel novero degli enti pubblici per i quali, in via d'eccezione, non si è proceduto a soppressione, in quanto confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008.

Ciò non di meno, si coglie comunque l'opportunità offerta dal sopra richiamato quadro normativo primario di delegificazione per procedere ad un riordino strutturale dell'UNUCI, volto ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una contrazione dei relativi organi. Il presente schema di regolamento esprime, ad un tempo, anche la volontà di riaffermarne il suo ruolo istituzionale di ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse pubblico, come supporto alle attività istituzionali delle competenti autorità militari.

La conferma dell'attuale *status* giuridico di ente pubblico, in particolare, scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel settore del personale, nonché della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni di difesa e sicurezza nazionali, di cui le attività istituzionali svolte dall'UNUCI sono sicura espressione, per il bene diretto e indiretto della collettività.

La scelta motivata e razionale, in tal senso, è conseguente ad un'appropriata analisi e una coerente valutazione delle attività svolte dall'Unione, che, statutariamente e storicamente, riguardano *la preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle Forze armate e corpi di polizia* suddetti sviluppatasi, nel concreto, su tre sinergiche direttrici finalizzate:

- la prima, a promuovere i valori di *difesa e sicurezza della Patria*, comprendenti le categorie della fedeltà alle Istituzioni democratiche, l'onore militare, la meritocrazia, la disciplina, la subordinazione gerarchica, e altri valori;



- la seconda, a rafforzare i vincoli di solidarietà fra le forze militari e la società civile, inevitabilmente allentati con la sospensione della leva obbligatoria e la connessa soppressione degli uffici leva, dei comandi di presidio e di altri organismi militari già esistenti sul territorio nazionale;
- la terza, a motivare, addestrare ed informare il personale destinato alle *forze di completamento* e, segnatamente, alle *riserve selezionate*.

Quest'ultima, in particolare, si sviluppa attraverso esercitazioni addestrative anche con ufficiali in congedo di altri Paesi occidentali, d'intesa con le Forze armate e le amministrazioni locali, nonché l'organizzazione di convegni per la diffusione della cultura militare nella società civile, anche al fine di alimentare gli arruolamenti nelle Forze armate.

La quasi sessantennale adesione dell'Italia alla NATO, infatti, vede attualmente l'Unione impegnata con la stessa Organizzazione atlantica attraverso la CIOR (Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva) e la CIOMR (Confederazione interalleata ufficiali medici della riserva). L'adesione alle due Confederazioni impegna l'UNUCI in numerosi incontri di carattere internazionale, sia presso il Quartiere generale NATO a Bruxelles, sia in occasione dell'Assemblea generale delle stesse confederazioni che si tengono, a turno annuale, nei singoli Paesi dell'Alleanza.

L'UNUCI opera attivamente, inoltre, in altri contesti internazionali, ove gli ufficiali soci dell'ente ricoprono cariche di rilievo (tra l'altro, nel *Forum Mediterraneo degli Ufficiali della Riserva*, nel *Partenariato Adriatico-Jonico delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva*, nonché nella *GAMINGER Iniziative - Unione Associazioni Ufficiali Riserva Centro-Europa*).

La scelta fatta dal Parlamento di imperniare il sistema di difesa militare nazionale su sole Forze armate professionali, rinunciando a forme collaterali di difesa interna incentrate su formazioni del tipo *Territorial Army* o *Guardia civile*, ha rilanciato le tre funzioni dell'UNUCI, creando nuovi spazi istituzionali per interventi nell'ambito della difesa e della protezione civile.

Le funzioni complessive di cui sopra devolute all'UNUCI sono di significativa e assoluta rilevanza per le finalità istituzionali delle Forze armate e per il personale militare in generale. Esse sono senza dubbio ascrivibili al settore *difesa e sicurezza dello Stato* e, come tali, non del tutto delegabili ad altre realtà della Pubblica amministrazione, né a strutture o organizzazioni di persone a carattere privatistico.

Occorre evidenziare, peraltro, che l'attività dell'Unione è del tutto autofinanziata, soprattutto con le quote associative versate volontariamente dagli iscritti e da donazioni,



liberalità e lasciti, nonché con una rendita patrimoniale costante derivate dall'affidamento in concessione a privati di un immobile di proprietà, sito in Chianciano Terme, che è adibito a struttura alberghiera.

Sulla base delle anzidette considerazioni, il presente regolamento dispone il riordino dell'UNUCI, confermandone la natura di ente pubblico, prevedendo:

- all'articolo 1, la definizione delle finalità, alla luce degli scenari interni ed internazionali, mirando alla stabilità e crescita dell'ente, oltre che all'incremento dell'efficienza ed efficacia della propria attività;
- all'articolo 2, la descrizione delle categorie di iscritti;
- all'articolo 3, un'organizzazione in cui assume rilievo la contrazione da tre a un solo vicepresidente, la trasformazione del comitato centrale di amministrazione in consiglio di amministrazione, il cui numero di membri è ridotto da 9 a 6, e la soppressione del collegio dei probiviri; la determinazione di criteri più funzionali per la nomina del presidente e per la scelta dei membri del consiglio di amministrazione; il riordino delle competenze dei vari organi in modo da segnare una distinzione tra gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quelli di gestione o di controllo; il titolo gratuito di tutte le cariche;
- all'articolo 4, l'adozione dello statuto che dovrà definire le categorie di soci, i compiti e il funzionamento degli organi, lo svolgimento dell'attività d'istituto, il funzionamento delle sezioni, i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate e di erogazione delle spese e i criteri di amministrazione del patrimonio;
- all'articolo 5, i criteri in base ai quali lo statuto dovrà regolare le sezioni quali articolazioni territoriali dell'UNUCI. In particolare, si prevede che le attività delle stesse sezioni si informano a criteri di diritto privato. Tale norma, alla stregua di quanto già previsto dal legislatore all'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (disciplina SIAE), è tesa a consentire alle sezioni dell'UNUCI (così come a quelle dell'UITs) - in quanto piccole entità locali strutturate su base associativa e volontaria - di essere affrancate dalle stringenti norme di diritto amministrativo, specie per il soddisfacimento delle minime esigenze di funzionamento (es.: fornitura di beni e servizi di modesta entità e valore);
- all'articolo 6, le entrate dell'ente;
- all'articolo 7, l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003;



- all'articolo 8, le disposizioni transitorie concernenti l'entrata in vigore del regolamento e la nomina dei nuovi organi.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore degli enti vigilati dalla Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'**Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia** (UNUCI), vigilata dal Ministero della difesa.

Si tratta di ente pubblico non economico, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

In relazione al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, l'UNUCI è rientrata nel novero degli enti pubblici confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008.

Il presente intervento regolamentare, pertanto, coglie l'opportunità offerta dal sopra richiamato quadro normativo primario di delegificazione per procedere ad un riordino strutturale dell'ente, soprattutto attraverso una contrazione dei suoi organi in quanto possibile. Così, l'iniziativa realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne



regola natura e finalità istituzionali, requisiti dei soci, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Nella presente relazione viene evidenziata, pertanto, la stima delle economie realizzabili con la razionalizzazione e il riordino dell'UNUCI, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento. Infatti, fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive dell'ente, che non possono essere incise mediante lo strumento della delegificazione autorizzato dalle citate norme primarie, i risparmi attesi possono essere stimati esclusivamente in relazione alla contrazione degli assetti organizzativi (riduzione dei componenti degli attuali organi statutari).

Per lo svolgimento dei propri compiti, al momento l'ente è dotato di consiglio nazionale, comitato centrale di amministrazione, presidente, tre vice presidente, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri (nel complesso, i membri degli organi collegiali sono pari a 34 unità).

I costi attualmente sostenuti per il funzionamento degli organi statutari sono sintetizzati nella tabella 1 che segue.

Attuali costi per compensi e rimborsi dovuti agli organi dell'UNUCI

Tabella 1

UNUCI	MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO			RIMBORSI SPESE	TOTALI COSTI
	n. membri	compensi	n. sedute (dato medio)		
CONSIGLIO NAZIONALE	19	=	2	10.070 (1)	10.070
COMITATO CENTRALE DI AMMINISTRAZIONE	9	=	5	2.925 (2)	2.925
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3	3.600 (3)	5	=	3.600
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	3	=	5	=	=

- (1) 265 euro circa di rimborso spese pro-capite per seduta (i lavori si tengono in Cianciano Terme, dove l'ente possiede una struttura ricettiva);
 (2) 65 euro di rimborso spese pro-capite per seduta;
 (3) compenso pro-capite di 1.200 euro.

Con riguardo alle disposizioni del regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con generali benefici gestionali indotti.

L'articolo 3, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri facenti parte del consiglio nazionale (da 19 a 17), del comitato centrale di amministrazione (cambia denominazione in consiglio di amministrazione e i membri passano da 9 a 6), dei vice presidenti (da 3 a 1), nonché la soppressione del collegio dei probiviri. Il collegio dei revisori rimane nell'attuale composizione di 3 membri. Viene previsto che tutte le funzioni siano a titolo gratuito (comma 6).

In relazione a ciò, i risparmi finanziari per l'ente, quantificabili sulla base dei dati esposti nella tabella 1, sono pari a 5.635 euro, così suddivisi:

- 1.060 euro, come minori rimborsi spese (265 euro pro-capite) per due membri del consiglio nazionale risultanti in meno (1 vicepresidente dell'ente anziché 3);
- 975 euro, come minori rimborsi spese (65 euro pro-capite) per tre membri in meno del nuovo consiglio di amministrazione;
- 3.600 euro, quali minori costi relativi al collegio dei revisori, per il quale viene meno l'attuale compenso individuale di 1.200 euro annui (citato co. 6 dell'art. 3 del regolamento).

Il totale dei risparmi realizzati è pari a circa il 34% degli attuali costi degli organi statutari riordinati.

05 APR. 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 303
provvedimento privo di effetti finanziari

MD RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Autio



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino delle della **Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa dell'UNUCI.

Il provvedimento si colloca tra le iniziative di attuazione del combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, recante la costituzione dell'UNUCI, quale personalità giuridica propria; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'UNUCI; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*



Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'articolo 4 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge 12 febbraio 1928, n. 261, la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito in legge 17 dicembre 1934, n. 2137; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. Si coglie, in particolare, l'opportunità offerta dal sopra richiamato combinato disposto del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 e dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244, per procedere ad un riordino strutturale dell'UNUCI, volto ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una contrazione dei relativi organi.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dalle considerazioni di cui al precedente para 2).

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa e gli organi dell'UNUCI.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento è stata esclusa, attesi gli obiettivi positivi perseguiti.



SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non si è ravvisato di adottare opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento dell'ente, soprattutto in virtù delle contrazioni previste (riduzione da 3 a 1 dei vicepresidenti, da 9 a 6 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione) e della soppressione del Collegio dei probiviri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

